

	CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO DIVERSO	
	DALL'ABITAZIONE	
	SITO BG195 - VIA MONTE NEVOSO	
	Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge redatta in	
	un unico originale sottoscritta mediante apposizione di firma digitale	
	TRA	
	COMUNE DI DALMINE , con sede in Dalmine (BG), P.zza Libertà n.1,	
	Codice Fiscale e Partita IVA 00232910166, PEC:	
	protocollo@cert.comune.dalmine.bg.it, rappresentato in quest'atto dall'Arch.	
	., in qualità di Dirigente della Direzione 2 - Servizi di	
	Pianificazione del Territorio e di Controllo degli Interventi di uso e	
	Trasformazione del Territorio, - in virtù del Decreto Sindacale n. 3, prot.	
	11956, del 26 aprile 2016, domiciliato per la carica presso la sede municipale,	
	giusta i poteri allo stesso conferiti, che, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera	
	c) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, agisce e si obbliga esclusivamente in nome,	
	per conto e nell'interesse del soggetto che rappresenta, (in seguito denominato	
	anche come “Ente” o la “Locatrice”); ----- <i>da una parte</i>	
	E	
	GALATA S.p.A. , con sede legale in Roma, Via Carlo Veneziani n. 56/L,	
	capitale sociale euro 1.000.000,00 i.v., numero di iscrizione nel Registro delle	
	Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura	
	di Roma, codice fiscale e partita IVA n. 13264231005, numero di R.E.A. di	
	Roma 1433946, PEC: <u>galata@pec.galatatowers.com</u> , rappresentata in	
	quest'atto dal	
	, che agisce giusta procura	

speciale autenticata nella firma dal Notaio Luca Amato, in data 26/04/2016, repertorio n. 45107, rogito 14119, registrata all'Agenzia delle Entrate di Roma 5, il 26/04/2016 al n. 5725 Serie 1T, domiciliato per la carica presso la sede della Società, che agisce e si obbliga esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Società che rappresenta, (in seguito denominata anche **“GALATA”** o la **“Conduttrice”**); -----*dall'altra parte* **ENTE e GALATA** sono anche indicate nel prosieguo singolarmente come la **“Parte”** e, collettivamente, come le **“Parti”**.-----

Premesso che:-----

a) In data 17/10/2008 il Comune di Dalmine ha stipulato con WIND Telecomunicazioni S.p.A., un contratto di locazione avente ad oggetto porzione di terreno di circa mq. 40, sita in Comune di Dalmine, località Sforzatica, Via Monte Nevoso, distinta nel Catasto Terreni dello stesso Comune di Dalmine, Sezione Censuaria di Sforzatica, al foglio n. 3, particella n. 6910;-----

b) In data 18/02/2015 per atto del dottor Nicola Atlante, Notaio in Roma, repertorio 49870, raccolta 24634, WIND Telecomunicazioni S.p.A. ha conferito a Galata S.p.A. il ramo aziendale relativo a parte della propria infrastruttura di rete tra cui è ricompreso il contratto di locazione sub lettera a). Per effetto di tale conferimento Galata S.p.A. è subentrata nel Contratto;-----

c) Le Parti, avendone reciproco interesse e di comune accordo, intendono risolvere il contratto indicato alla precedente lettera a), con efficacia dalla data di validità del presente contratto, per mutuo consenso ai sensi dell'art. 1321 del Codice Civile, dando atto che la Conduttrice ha già provveduto a

	saldare alla Locatrice l'importo dei canoni dovuti ai sensi del suddetto	
	contratto fino alla data del 09/06/2017 e provvederà a saldare alla	
	Locatrice gli importi dovuti come meglio specificato agli art. 4.1 e 4.2 che	
	seguono;-----	
	d) con Deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 25/10/2016,	
	l'Amministrazione Comunale ha approvato il presente Contratto in forma	
	di bozza ai sensi dell'art. 6 "Procedure di autorizzazione" del	
	"Regolamento Comunale per l'installazione degli impianti fissi per	
	telecomunicazione e per radiotelevisione".-----	
	Tutto quanto sopra premesso, che fa parte del presente Contratto,	
	integralmente novativo e sostitutivo del precedente, si conviene e stipula	
	quanto segue:-----	
	Art. 1 – Oggetto -----	
	1.1 La Locatrice, nella sua qualità di proprietaria, concede in locazione alla	
	Conduttrice, che accetta, per sé e aventi causa, porzione di terreno (di	
	seguito “immobile”) sita nel Comune di Dalmine (BG), località	
	Sforzatica, Via Monte Nevoso, distinta nel Catasto Terreni dello stesso	
	Comune di Dalmine, Sezione censuaria di Sforzatica, al foglio 3,	
	particella n. 6910, il tutto per complessivi mq 40 circa come risulta	
	dall'allegata planimetria (sub Allegati A1 e A2) che, sottoscritta dalle	
	Parti, si unisce alla scrittura come parte integrante e sostanziale del	
	presente atto (nel seguito il “Contratto”).-----	
	1.2 Il terreno locato è già utilizzato dalla Conduttrice per l'installazione di	
	una stazione radio per telecomunicazioni, secondo quanto meglio	
	specificato al successivo art. 3.-----	

	1.3 La Locatrice garantisce alla Conduttrice la possibilità di accesso, in ogni momento e senza restrizioni, all'immobile locato da parte del proprio personale dipendente o personale da essa incaricato e munito di chiavi per compiere, arrecando il minor disagio possibile alla Locatrice e a terzi, le opere necessarie all'installazione delle apparecchiature di cui sopra, nonché per ogni necessità di manutenzione o di servizio.-----	
	1.4 La Locatrice conferma che l'immobile di cui trattasi è idoneo all'uso pattuito, di sua esclusiva proprietà e non insistono diritti, personali o reali, di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte della Conduttrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione locata.-----	
	1.5 La Locatrice si obbliga, inoltre, a far rispettare il presente Contratto in caso di alienazione o cessione ad altro titolo dell'immobile di cui al presente Contratto, fermi restando i diritti della Conduttrice di cui all'art. 5.-----	
	Art. 2 – Durata-----	
	2.1 La locazione avrà la durata di anni 9 (nove) dal 1 novembre 2016 al 31 ottobre 2025.-----	
	2.2 Le Parti convengono che, alla scadenza del periodo suindicato il Contratto, si rinnoverà tacitamente per periodi di 9 (nove) anni in 9 (nove), se la Conduttrice non avrà comunicato alla Locatrice disdetta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, inviata con preavviso di almeno 6 (sei) mesi dalla data di scadenza al domicilio contrattuale (o a diverso domicilio che dovrà essere indicato a cura della	

	Locatrice).-----	
	2.3 Per quanto riguarda la disdetta della Locatrice, le Parti convengono che,	
	per la complessità degli Impianti che la Condittrice collocherà	
	nell'immobile oggetto del presente Contratto e le evidenti difficoltà	
	connesse al loro spostamento (che potrebbe comportare una modifica di	
	parte della rete di telecomunicazioni), questa debba pervenire alla	
	Condittrice con un preavviso di almeno 12 (dodici) mesi dalla data di	
	scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.	
	2.4 La Locatrice, tuttavia, rinuncia fin d'ora, per sé e per i suoi aventi causa,	
	alla facoltà di diniego della rinnovazione, prevista dall'art. 29 della legge	
	392 del 1978.-----	
	Art. 3 – Destinazione e uso dell'immobile-----	
	3.1 La Locatrice prende atto che la porzione di immobile locata è già	
	utilizzata dalla Condittrice, in virtù del contratto citato in premessa, per	
	la realizzazione e manutenzione di impianti di telecomunicazioni,	
	comprensivi di tutte le necessarie strutture, antenne ed apparecchiature	
	per la diffusione di segnali di telecomunicazioni, elementi di	
	condizionamento, quadri di servizio, pozzetti di terra, ecc. (nel seguito	
	«l'Impianto») per la fornitura di un servizio pubblico di	
	telecomunicazioni. Le Parti convengono che il diritto della Condittrice di	
	installazione, esercizio, funzionamento, mantenimento, innovazione	
	tecnologica e adeguamento dell'impianto è per la stessa Condittrice	
	motivo essenziale del Contratto per tutta la durata dello stesso. Eventuale	
	diversa definizione degli spazi necessari per le componenti accessorie che	
	la Condittrice e la Locatrice eventualmente formalizzeranno, sarà parte	

	integrante del presente Contratto.-----	
	3.2 La Condittrice e/o gli eventuali soggetti terzi da questa autorizzati	
	avrà/avranno libero accesso e potrà/potranno effettuare, a proprie spese,	
	entro i limiti della porzione di immobile locata, per tutta la durata del	
	Contratto e senza alcuna limitazione oraria, i lavori necessari per la	
	corretta installazione delle apparecchiature necessarie, per la loro	
	protezione, per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, per la loro	
	sostituzione e per l'aggiornamento dell'Impianto, compresi gli	
	aggiornamenti legati al passaggio a nuove tecnologie per la trasmissione	
	del segnale, cui la Locatrice ora per allora acconsente, obbligandosi,	
	qualora necessario a seguito di richiesta di enti pubblici, a rilasciarne	
	conferma scritta. La Condittrice si impegna in ogni modo a recare il	
	minor disagio possibile alla Locatrice e a terzi.-----	
	3.3 La Locatrice autorizza la Condittrice, senza che le sia dovuta alcuna	
	somma ulteriore rispetto a quanto previsto dall'art. 4 che segue, al	
	passaggio di cavi di alimentazione o quant'altro attinente (allacci pubblici	
	servizi e quant'altro necessario) sull'area esterna a quella locata. Rimane	
	inteso che il diritto di posizionare e mantenere i cavi e le strutture di cui	
	sopra trova titolo nel presente Contratto ed è strettamente correlato alla	
	funzionalità dell'impianto.-----	
	3.4 La Condittrice dichiara che l'Impianto è realizzato in piena conformità a	
	tutte le disposizioni di legge vigenti ed a regola d'arte e garantisce che le	
	apparecchiature installate non daranno origine ad interferenze dannose	
	e/o moleste, obbligandosi in caso contrario ad intervenire	
	tempestivamente a propria cura e spese per l'eliminazione totale delle	
		6

	suddette interferenze.-----	
	3.5 Alla cessazione della locazione la Conduttrice avrà l'obbligo della	
	rimessa dell'immobile in pristino stato, a sua cura e spese, nei tempi	
	tecnici strettamente necessari e comunque entro il termine massimo di	
	180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del Contratto o di	
	risoluzione anticipata dello stesso.-----	
	3.6 Con la sottoscrizione del presente Contratto la Locatrice concede la	
	facoltà ed autorizza la Conduttrice e/o soggetti terzi da questa autorizzati,	
	a presentare istanze e domande alle amministrazioni competenti al fine di	
	ottenere le autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione	
	delle opere per gli usi prima descritti, nonché si impegna, quando previsto	
	dalla normativa vigente, a richiedere in via diretta le autorizzazioni	
	summenzionate. In questo ultimo caso le relative procedure saranno	
	espletate a cura della Conduttrice, che sosterrà tutte le eventuali spese	
	relative.-----	
	3.7 La Conduttrice dovrà opportunamente delimitare l'area di pertinenza del	
	proprio impianto al fine di interdire l'accesso a persone estranee.-----	
	3.8 La Locatrice non è responsabile per la custodia della porzione di	
	immobile e dell'impianto, ivi compresi tutti i cavi strettamente funzionali	
	all'impianto come sopra descritti, e si dichiara sin d'ora edotta della	
	circostanza che la Conduttrice ha apposto/apporrà sui luoghi apposita	
	segnaletica di sicurezza (che potrà comprendere, a titolo di esempio non	
	esaustivo, i rischi relativi a caduta dall'alto, apparecchiature sotto	
	tensione elettrica, esposizione a campi elettromagnetici, inciampo su	
	ostacoli, ecc.); resta tuttavia inteso che, nelle restanti parti di immobile	
		7

	che non siano comprese nella porzione di immobile oggetto della	
	locazione e che eventualmente possano risultare interessate dalle	
	indicazioni contenute nella segnaletica di sicurezza, la Locatrice farà	
	quanto in suo potere per collaborare con la Condittrice al fine di fare	
	osservare ai terzi, il rispetto della segnaletica.-----	
	Art. 4 – Canoni di locazione-----	
	4.1 Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 8.940,00 (Euro	
	ottomilanocentoquaranta/00), da corrispondere in rate annuali anticipate	
	ciascuna da pagarsi entro il 15 novembre di ogni anno, con bonifico	
	bancario presso l'Istituto di Credito Banca Credito Valtellinese di via S.	
	Andrea, 3 a Dalmine (BG), sul conto corrente IBAN IT71-R052-1652-	
	9700-0000-0001-100, intestato a Comune di Dalmine, indicando nella	
	causale del versamento "canone locazione antenna BG 195 dal	
	1/11/AAAA al 31/10/AAAA". Il canone è da intendersi	
	omnicomprensivo sia delle aree locate sia delle aree concesse per il	
	passaggio di cavi e quanto altro necessario per il funzionamento	
	dell'impianto. Poiché la Condittrice ha già provveduto a versare il canone	
	previsto dal precedente contratto in essere sino al 09/06/2017, per il solo	
	1° anno di validità del presente contratto, la Condittrice dovrà versare	
	alla Locatrice solamente una quota parte del canone annuo di cui sopra,	
	per una somma pari a Euro 3.527,01 (Euro	
	tremilacinquecentoventisette/01). Nessun altro onere e/o tassa sarà dovuto	
	dalla Condittrice alla Locatrice per l'occupazione dell'immobile, ad	
	esclusione di quanto previsto dagli artt. 4.2 e 5.3 che seguono.-----	
	4.2 Le Parti, dovendosi mantenere fino alla scadenza (16/10/2017) il canone	

	scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento. In ogni caso il	
	mancato pagamento di una rata di canone determinerà la risoluzione del	
	contratto soltanto dopo che siano decorsi 90 (novanta) giorni dal	
	ricevimento di espressa richiesta di adempimento inviata al domicilio	
	contrattualmente eletto, mediante lettera raccomandata con avviso di	
	ricevimento o PEC.-----	
	Art. 5 – Cessione del contratto, cessione dei crediti e sublocazione-----	
	5.1 La Locatrice concede alla Conduttrice la facoltà di cedere, in ogni tempo,	
	il presente Contratto e di sublocare la porzione locata a terzi, che siano	
	gestori del pubblico servizio o che a questi siano legati con un rapporto	
	riguardante l’Impianto, o che siano società del Gruppo di cui la	
	Conduttrice fa parte, a condizione che l'area locata venga utilizzata per	
	finalità analoghe a quelle per le quali la Locatrice l'ha concessa in	
	locazione. Nel caso di cessione a terzi che non siano quelli sopra indicati,	
	la cessione medesima seguirà le regole di legge.-----	
	5.2 E’ fatto divieto di cedere, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, i	
	crediti nascenti dal presente Contratto, senza preventiva approvazione	
	esplicita da parte della Conduttrice. In assenza della suddetta	
	approvazione esplicita, i crediti non possono formare alcun atto di	
	disposizione da parte della Locatrice neanche a scopo di garanzia, né	
	tantomeno possono essere incassati da soggetti diversi dal creditore che	
	quest’ultimo abbia investito di potere rappresentativo e/o gestorio. A	
	titolo esemplificativo sono quindi esclusi, tra gli altri, i mandanti ad	
	esigere e le deleghe all’incasso.-----	
	5.3 In caso di sub-locazione ad operatori di telefonia mobile, in qualsiasi	

	numero e forma fatta, le Parti andranno a sottoscrivere opportuno atto integrativo e convengono che la Condittrice riconoscerà alla Locatrice un canone annuo aggiuntivo, per ciascuna sublocazione, pari al 40 (quaranta) % del canone annuo pagato in quel momento. Il canone aggiuntivo sarà corrisposto con le medesime modalità di pagamento pattuite al precedente art. 4 – Canoni di locazione, a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di inizio dei lavori da parte del nuovo gestore ospitato. Resta inteso tra le Parti che in caso di cessazione della sublocazione ovvero in caso di rimozione degli impianti del gestore ospitato, il canone complessivo dovuto per la locazione verrà conseguentemente ridotto dello stesso importo rivalutato ISTAT. La Condittrice avrà cura di comunicare alla Locatrice il termine della cessazione, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC, con un preavviso di 180 (centottanta) giorni.-----	
	5.4 Le Parti concordano, altresì, espressamente che la violazione di quanto disposto ai punti precedenti dà diritto alla Condittrice di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con conseguente diritto della Condittrice al risarcimento dei danni.-----	
	5.5 In espressa deroga all'art. 41 della legge 27/07/78 n. 392, nel caso in cui la Locatrice intendesse trasferire a titolo oneroso l'Immobile locato ovvero locare a terzi l'Immobile alla scadenza del Contratto, spetterà alla Condittrice il diritto di prelazione.-----	
	5.6 Il contratto resterà valido anche in caso di modifiche societarie della Condittrice, quali trasformazioni, fusioni, scissioni, nonché nei casi di scorporo o di cessione di azienda o di ramo di azienda.-----	

	Art. 6 – Recesso anticipato-----	
	6.1 La Locatrice consente che la Conduttrice possa, ai sensi dell'art. 27 -	
	comma VII - legge 392/78, recedere anticipatamente dal presente	
	Contratto in qualsiasi momento, con rilascio totale o parziale	
	dell'immobile, con preavviso di 180 (centottanta) giorni, dato con lettera	
	raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC.-----	
	Art. 7 – Registrazioni e domicili contrattuali-----	
	7.1 Le spese di registrazione del presente Contratto saranno sostenute dalla	
	Conduttrice che, anche a mezzo di terzi da essa incaricati, provvederà allo	
	svolgimento delle relative incombenze, esibendone evidenza alla	
	Locatrice.-----	
	7.2 Tutte le comunicazioni concernenti il presente Contratto dovranno essere	
	sempre inviate, in forma scritta a mezzo di raccomandata a/r o tramite	
	PEC ai seguenti indirizzi e recapiti:-----	
	- Locatrice: Comune di Dalmine, Piazza Libertà n.1 - 24044 Dalmine	
	(BG) - protocollo@cert.comune.dalmine.bg.it;-----	
	- Conduttrice: GALATA S.p.A., Via Carlo Veneziani n.56/L - 00148	
	ROMA - galata@galatatowers.com.-----	
	7.3 Le Parti convengono che le comunicazioni inviate ad un diverso indirizzo	
	o con modalità diverse da quelle previste nel presente Contratto non	
	avranno alcun valore legale.-----	
	7.4 Ai soli fini della gestione amministrativa e contabile, la Locatrice potrà	
	rivolgersi all'ufficio Gestione contratti, tel. 800998408, PEC	
	galata@galatatowers.com; la Conduttrice si impegna a comunicare alla	
	Locatrice ogni variazione dei dati relativi a tale ufficio/ società di	

riferimento.-----

7.5 Il domicilio di un eventuale terzo al quale fosse eventualmente ceduto il presente Contratto ai sensi dell'art. 5, verrà eletto contestualmente alla comunicazione della nomina o della cessione.-----

Art. 8 – Foro competente-----

8.1 Per qualsiasi controversia, in merito al Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Bergamo.-----

Art. 9 – Copertura assicurativa-----

9.1 La Conduttrice è responsabile del corretto adempimento degli obblighi contrattuali nonché dei danni involontariamente cagionati a persone o cose della Locatrice e/o di qualunque soggetto terzo in conseguenza di fatti e/o omissioni comunque connessi - a qualsiasi titolo - alla attività aziendale svolta, sollevando pertanto la Locatrice da ogni responsabilità a riguardo.-----
--

9.2 La Condittrice si impegna ad attivare idonee garanzie assicurative a
copertura di quei danni materiali che involontariamente possa cagionare
nell'esercizio dell'attività aziendale svolta e che rientrino nella propria
sfera di responsabilità così come disciplinato dal codice civile e dalla
normativa tutta vigente.-----

9.3 A tal riguardo la Conduuttrice dichiara di avere stipulato, con primaria
Compagnia Assicuratrice, idonea polizza del tipo “Responsabilità Civile
verso Terzi” a garanzia dell’attività aziendale svolta nei locali oggetto del
presente Contratto e idonea polizza del tipo “All Risks” a garanzia degli
Assets di proprietà, comprensiva delle clausole di “Ricorso Terzi” e
“Rischio locativo”. La Conduuttrice ha consegnato copia di tali polizze

	alla Locatrice, prima della sottoscrizione del presente Contratto.-----	
	9.4 La Conduttrice si impegna a mantenere attive - per l'intera durata del presente Contratto di Locazione - le suddette polizze o comunque altre di analoga portata e a trasmettere alla Locatrice copia delle quietanze di rinnovo ad ogni scadenza.-----	
	Art. 10 – Riservatezza -----	
	10.1 Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che le tutte le informazioni scambiate nel periodo di vigenza del presente Contratto, per le finalità nella stessa indicate, sono considerate Informazioni Riservate, hanno rilevante ed intrinseco valore commerciale per la parte che ne è proprietaria e non sono disponibili al pubblico.-----	
	10.2 Le Informazioni Riservate saranno pertanto ricevute e conservate con la massima riservatezza dalla parte destinataria che si impegna conseguentemente a impedirne la divulgazione a terzi, impiegando a tal fine lo stesso grado di diligenza che userebbe normalmente per proteggere informazioni riservate di valore economico paragonabile, facenti parte del proprio patrimonio. La parte destinataria non potrà copiare, duplicare, riprodurre o registrare in nessuna forma e con nessun mezzo le Informazioni Riservate, salvo che nella misura strettamente necessaria per consentire la circolazione tra i soggetti direttamente coinvolti conformemente al punto successivo.-----	
	10.3 Ciascuna delle Parti garantisce che l'accesso alle Informazioni Riservate sia limitato esclusivamente a quegli amministratori, dipendenti o consulenti, propri o di società appartenenti al proprio gruppo, che necessitino di essere messi a conoscenza delle stesse, in stretta	

	dipendenza del contratto, e risponde dell'osservanza dell'obbligo di riservatezza da parte di tali soggetti.-----	
	10.4 Le precedenti disposizioni non si applicheranno alle Informazioni Riservate che siano già conosciute dalla parte destinataria prima della loro comunicazione; che siano o diventino di pubblico dominio per ragioni diverse dall'inadempimento della parte destinataria; che siano ottenute dalla parte destinataria da una terzo di buona fede che ha il pieno diritto di disporre delle Informazioni Riservate; che siano elaborate da ciascuna parte in modo completamente autonomo e indipendente; che la Parte destinataria comunichi o divulghi: 1) in ottemperanza ad una formale richiesta da parte di una Autorità munita dei necessari poteri o in forza di un obbligo di legge, 2) per tutelare i propri interessi in sede giudiziale e/o amministrativa; 3) nel caso in cui la divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dalla parte proprietaria. In relazione ai punti 1) e 2), la parte destinataria darà tempestiva notizia scritta della comunicazione o divulgazione alla parte proprietaria.-----	
	10.5 Le Parti si impegnano a mantenere il vincolo di riservatezza sulle informazioni scambiate, anche dopo la scadenza o la risoluzione anticipata del presente Contratto.-----	
	Art. 11 – Garanzia di corretto adempimento-----	
	11.1 A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente Contratto, la Condittrice provvederà, entro 30 giorni dalla sottoscrizione, a presentare alla Locatrice, fidejussione bancaria/polizza fidejussoria/atto di fidejussione rilasciato da società finanziaria autorizzata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al rilascio di garanzie nei confronti del	

	pubblico, di importo pari a Euro 8.940,00 (Euro	
	ottomilanovecentoquaranta/00).-----	
	11.2 Tale garanzia deve permanere valida e inalterata fino all'emissione di	
	apposita nota di svincolo della Locatrice o comunque fino a 1 (un) anno	
	dalla data di scadenza o di risoluzione anticipata del presente Contratto.--	
	Art. 12 – Trattamento dati personali -----	
	12.1 I dati personali della Locatrice saranno trattati dalla Condittrice solo	
	per le seguenti finalità:-----	
	a) esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Contratto e relativi	
	adempimenti;-----	
	b) adempimenti di obblighi previsti dalla legge, regolamenti o dalla	
	normativa comunitaria.-----	
	12.2 In relazione alle finalità sopra indicate i dati verranno trattati mediante	
	strumenti manuali, informatici o telematici anche combinati tra loro per	
	un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario e,	
	comunque, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di	
	sicurezza previste dalla normativa vigente.-----	
	12.3 Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, la Condittrice potrà	
	comunicare, in Italia e all'estero, compresi paesi non appartenenti	
	all'Unione Europea, i dati personali a soggetti terzi appartenenti alle	
	seguenti categorie:-----	
	- autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo;-----	
	- società controllate, controllanti e collegate;-----	
	- banche ed istituti di credito per la gestione dei pagamenti/incassi;-----	
	- soggetti che svolgono per conto della Locatrice compiti di natura	

	tecnica ed organizzativa;-----	
	- soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dei dati;-----	
	- soggetti che forniscono servizi per la gestione dei sistemi informativi delle parti;-----	
	- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni dell'interessato;-----	
	- soggetti che svolgono attività di archiviazione e data entry;-----	
	- studi e società nell'ambito dei rapporti di assistenza e consulenza;-----	
	- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dal Conduttore anche nell'interesse dei propri fornitori.-----	
	12.4 I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate tratteranno i dati come distinti titolari del trattamento o in qualità di Responsabili o Incaricati, all'uopo nominati dalla Condittrice.-----	
	12.5 I dati personali della Locatrice potranno, inoltre, essere conosciuti dai dipendenti/consulenti della Condittrice i quali saranno stati appositamente nominati Responsabili o Incaricati del trattamento.-----	
	12.6 La Locatrice autorizza espressamente la Condittrice al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nel presente articolo.-----	
	12.7 In caso di cessazione del presente Contratto le Parti cesseranno ogni trattamento dei dati personali ricevuti nel rispetto della normativa vigente.	
	Art. 13 – Disposizioni finali -----	
	13.1 Le disposizioni di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime disposizioni e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi	

	gli allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente	
	Contratto.-----	
	13.2 Il presente Contratto costituisce la manifestazione completa degli	
	accordi raggiunti fra le Parti e annulla e sostituisce qualsiasi eventuale	
	diversa e precedente pattuizione, anche verbale, tra le stesse intercorsa.---	
	13.3 Per quanto non previsto espressamente dal presente Contratto si rinvia	
	alle disposizioni per le locazioni di immobili a uso diverso da quello	
	abitativo stabilite dalla Legge 27/07/1978 n. 392 recante la “Disciplina	
	delle locazioni di immobili urbani” e successive modificazione e	
	integrazioni, nonché ad ogni altra disposizione di legge vigente in	
	materia.-----	
	13.4 Ogni modifica od integrazione al presente Contratto non sarà valida e	
	vincolante se non risulterà da atto scritto debitamente controfirmato per	
	accettazione dalla parte nei cui confronti detta modifica o emendamento	
	dovrà essere fatto valere.-----	
	Art. 14 – Estinzione dei rapporti pregressi -----	
	14.1 Le Parti dichiarano di sciogliere il precedente contratto, citato in	
	premessa, per mutuo consenso ai sensi dell'art. 1321 del Codice Civile e	
	di non avere reciprocamente nulla a pretendere con riferimento alle	
	obbligazioni nascenti dallo stesso, se non quanto esplicitato all'art. 4.2	
	che precede.-----	

	Luogo e data di sottoscrizione del presente contratto mediante apposizione di	
	firma digitale ex art. 21 del D.Lgs. 82/2005: Dalmine, lì 17 novembre 2016---	
	PER LA LOCATRICE – Comune di Dalmine (Il Dirigente della Direzione 2	

	- Servizi di Pianificazione del Territorio e di Controllo degli Interventi di uso
	e Trasformazione del Territorio - Mauro De Simone) firmato digitalmente-----
	PER LA CONDUTTRICE – Galata S.p.A. (un Procuratore Speciale - Paolo
	Paglione) firmato digitalmente-----
	CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO -----
	Con riferimento al sopra esteso testo contrattuale la Locatrice in relazione al
	disposto nell'art. 1341 C.C. dichiara che sono stati accettati e vengono qui
	specificatamente approvati gli articoli: 2) (Durata), 3) (Destinazione e uso
	dell’immobile), 4) (Canoni di locazione), 5) (Cessione del contratto, cessione
	dei crediti e sublocazione), 6) (Recesso anticipato), 7) (Registrazione e
	domicili contrattuali), 8) (Foro competente), 9) (Coperture assicurative), 10)
	(Riservatezza), 11) (Garanzia di corretto adempimento), 14) (Estinzione dei
	rapporti pregressi).-----
	Per accettazione, Dalmine 17 novembre 2016-----
	PER LA LOCATRICE – Comune di Dalmine (Il Dirigente della Direzione 2
	- Servizi di Pianificazione del Territorio e di Controllo degli Interventi di uso
	e Trasformazione del Territorio -) firmato digitalmente-----
	PER LA CONDUTTRICE – Galata S.p.A. (un Procuratore Speciale -)
	) firmato digitalmente-----
	ALLEGATI -----
	Allegato A – Sub A1 – Estratto di mappa-----
	Allegato A – Sub A2 – Planimetria-----
	Il presente atto è composto da n. 19 pagine a video-----

Allegato A1 - Estratto di mappa

ALLEGATO A – Sub A2 – PLANIMETRIA

Allegato A2 - Planimetria

